



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907

ROMA — Domenica, 9 giugno

Numero 135 (straordinario).

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Balsani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Balsani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
> a domicilio e nel Regno: > > 36; > > 19; > > 10
Per gli Stati dell'Unione postale: > > 50; > > 41; > > 23
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25
Altri annunzi 0.30 { per ogni linea o spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Leggi nn. 286 e 294 concernenti: facoltà accordata agli Istituti di emissione di fare anticipazioni sopra fedeli di deposito degli zolfi nei magazzini generali; modificazione dei termini per la revisione e pubblicazione delle liste elettorali amministrative e politiche — R. decreto n. 284 che regola l'approdo a Jaffa per la linea esercitata dalla Navigazione generale italiana — Relazioni e RR. decreti sulla proroga dei RR. commissari straordinari di Reggio Calabria, di San Benedetto Po (Mantova) e della Università agraria di Palombara Sabina (Roma).

PARTE NON UFFICIALE

Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico.

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 286 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli Istituti di emissione hanno facoltà di fare anticipazioni sopra fedeli di deposito degli zolfi nei magazzini generali di cui nella legge 15 luglio 1906, n. 333, sino

ai quattro quinti del valore dello zolfo rappresentato dalle fedeli stesse, al netto dei prelevamenti.

La misura dell'interesse su tali anticipazioni potrà essere di non oltre l'uno per cento inferiore a quella normale sulle anticipazioni indicato nell'art. 31, testo unico della legge sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373.

L'eccedenza di circolazione con esenzione dell'aumento di tassa di cui all'art. 22 della legge 15 luglio 1906, consentita al Banco di Sicilia nel limite massimo di dieci milioni di lire dovrà essere esclusivamente applicabile alle operazioni di anticipazione su fedeli di deposito e a quelle di sconto di note di pegno a saggio di favore sugli zolfi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

CARCANO.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Il numero 294 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I seguenti articoli della legge comunale e provinciale e della legge elettorale politica sono così modificati:

Art. 28. — Legge comunale e provinciale

Art. 17. — Legge elettorale politica

Alle parole: 15 dicembre, sono sostituite: 1° dicembre.

Alle parole: 31 dicembre, sono sostituite: 15 dicembre.

Art. 37. — Legge comunale e provinciale

Art. 27. — Legge elettorale politica

Alle parole: 15 febbraio, sono sostituite: 31 gennaio.

Alle parole: ultimo di febbraio, sono sostituite: 15 febbraio.

Articoli 43 e 44 della legge comunale e provinciale

Articoli 33 e 34 della legge elettorale politica

Alle parole: 15 marzo, sono sostituite: 1° marzo.

Articolo 45 legge comunale e provinciale

Articolo 35 legge elettorale politica

Alle parole 30 maggio, sono sostituite: 30 aprile.

Alle parole 15, 20 e 30 giugno, sono sostituite: 15, 20 e 31 maggio.

I Comuni che alla data della presente legge abbiano compiuta la rettificazione della rispettiva lista permanente potranno fare le elezioni colle liste nuove anche nel mese di giugno.

La disposizione di questo ultimo comma andrà in vigore col giorno successivo alla pubblicazione di questa legge.

Art. 2.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164; con le disposizioni delle leggi 23 dicembre 1900, n. 449; 7 maggio 1902, n. 144; 28 dicembre 1902, n. 544; 11 febbraio 1904, n. 35; 8 luglio 1904, n. 407; 9 luglio 1905, n. 378 e delle altre che l'hanno modificato e con quelle della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 284 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti del 20 ottobre 1900, n. 388; 13 dicembre 1900, n. 481 e 19 maggio 1901, n. 252;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto coi ministri di

agricoltura, industria e commercio, del tesoro e di quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'approdo a Jaffa nella linea circolare da Alessandria d'Egitto alla Soria, esercitata dalla Navigazione generale italiana, è reso facoltativo nella andata ed obbligatorio nel ritorno ad Alessandria d'Egitto.

Questa modificazione ha effetto soltanto nei viaggi di maggio, giugno e luglio del corrente anno, dopo la quale epoca l'approdo a Jaffa tornerà ad essere obbligatorio nell'andata e facoltativo nel ritorno ad Alessandria d'Egitto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

COCCO-ORTU.

CARCANO.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 giugno 1907, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Reggio Calabria.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di un mese il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Reggio Calabria.

Siffatta proroga è necessaria perchè il Commissario straordinario possa completare lo studio di taluni affari di grave interesse per il Comune quali la condotta dell'acqua potabile e la costruzione dell'edificio scolastico.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Reggio Calabria è prorogato di un mese.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

PAGINA

MANCANTE

PAGINA

MANCANTE